

**1. Il pensiero della continuità didattica**

La continuità didattica per bambini e alunni con disabilità presso le strutture scolastiche e educative è di grande importanza. Il pensiero di base è quello, che il bambino o l'alunno con disabilità nella formazione e educazione venga in regola accompagnato almeno per tre anni scolastici dalla stessa persona di riferimento, anche nel passaggio da un grado o ordine scolastico all'altro.

Tuttavia bisogna verificare per ogni anno scolastico la situazione dei bambini e degli alunni con diritto ad un collaboratore o una collaboratrice all'integrazione presso tutte le scuole dell'infanzia e scuole dell'Alto Adige e portarla in congruenza con il contingente massimo approvato dalla Giunta Provinciale nonché con la situazione dei collaboratori e delle collaboratrici all'integrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo determinato mediante la graduatoria.

Tale processo non facile include, che sia per il bambino o l'alunno la continuità didattica triennale, sia per il collaboratore o la collaboratrice il posto senza variazione per tre anni scolastici non possono essere garantiti a prescindere.

Il posto del collaboratore e della collaboratrice all'integrazione in regola si riferisce al bambino o all'alunno con disabilità e si definisce quindi per ogni anno scolastico secondo la struttura frequentata dal bambino o dall'alunno e secondo le ore, per le quali al bambino o all'alunno viene assegnato ovvero assegnata un collaboratore o una collaboratrice all'integrazione, così che la definizione del posto (sede di servizio, carico orario) da un anno scolastico all'altro può subire una variazione oppure il posto potrebbe anche non esistere più.

**2. I criteri della continuità didattica**

|     |   |
|-----|---|
| 2.1 | <p><u>Determinazione</u></p> <p>Le determinazioni e le decisioni sulla continuità didattica rientrano nell'ambito delle Unità Inclusioni delle Direzioni di istruzione e formazione, le quali innanzitutto per ogni anno scolastico devono effettuare le definizioni dei posti in riferimento ai bambini e agli alunni con disabilità iscritti.</p>   |
| 2.2 | <p><u>Riferimento a quale personale</u></p> <p>La continuità didattica si riferisce al personale a tempo indeterminato e al personale a tempo determinato della graduatoria, non al personale su chiamata diretta.</p>  |
| 2.3 | <p><u>Riferimento a quali posti</u></p> <p>La continuità didattica si riferisce a posti vacanti (non posti di supplenza), che vengono conferiti attraverso la scelta dei posti (non dopo la scelta dei posti), con eccezione di posti di volante, di posti ovvero ore esplicitamente indicati ovvero indicate come limitati ovvero limitate temporaneamente e di incarichi con una durata inferiore ad un anno scolastico. I posti ovvero le ore con l'esplicita indicazione "diagnosi annuale / continuità" sono posti ovvero ore con continuità, tuttavia la diagnosi per il relativo bambino o alunno con disabilità viene espressa annualmente, quindi da anno scolastico ad anno scolastico.</p> |
| 2.4 | <p><u>Riferimento a bambino / alunno / struttura</u></p> <p>La continuità didattica si riferisce al bambino o all'alunno con disabilità. Solamente nella scuola professionale può esserci la continuità sulla struttura, nel caso del corso per l'orientamento professionale, così che quando un alunno passa dalla scuola media alla scuola professionale al corso per l'orientamento professionale e lì presta servizio abbastanza personale, il posto per il collaboratore o la collaboratrice della scuola media non esiste più. Questa situazione esiste solamente nell'ambito tedesco.</p>  |
| 2.5 | <p><u>Obbligo</u></p> <p>La continuità didattica è obbligatoria per tre anni scolastici esclusivamente dal momento della scelta del posto, se il posto rimane invariato ai sensi dei criteri. Con una conferma del posto il periodo della continuità didattica non inizia da capo, neanche se cambia il tipo di rapporto di lavoro (da tempo determinato a tempo indeterminato).</p>  |

|     |   |
|-----|---|
| 2.6 | <p><u>Posto invariato / Posto variato</u></p> <p>Per variazione di un posto ai sensi della continuità didattica non si intende il solo passaggio da un grado o ordine scolastico all'altro (*) e neanche la sola variazione del numero dei bambini o degli alunni con disabilità assegnati. Un posto è considerato variato, se varia il carico orario o in forma rilevante la zona della sede di servizio. La variazione del posto si riferisce al carico orario ovvero alla definizione del posto scelto all'inizio del triennio. Se una variazione del carico orario, che non era indicata esplicitamente come provvedimento limitato temporaneamente, è stata accettata dal collaboratore o dalla collaboratrice, questo nuovo carico orario sarà nell'anno scolastico successivo ovvero negli anni scolastici successivi la base per la definizione della variazione del posto ovvero per la determinazione dell'obbligo della continuità. Base per la variazione del posto costituiscono altrettanto i posti ovvero le ore con l'indicazione esplicita "diagnosi annuale / continuità": si tratta di posti con continuità ovvero ore con continuità, per i quali ovvero le quali però la diagnosi per il relativo bambino o alunno con disabilità viene espressa annualmente, quindi da anno scolastico ad anno scolastico.</p> <p>(*) Il passaggio dalla scuola media alla scuola superiore è considerato una variazione e non è obbligatorio. Se comunque il carico orario rimane uguale e non sussiste alcuna variazione rilevante della zona, non si parla di perdita del posto, ma di trasferimento normale, cosa è solamente decisivo per il collocamento nella graduatoria di trasferimento per il personale a tempo indeterminato.</p> |
| 2.7 | <p><u>Dopo l'obbligo della continuità</u></p> <p>Dopo il periodo triennale obbligatorio della continuità didattica il personale a tempo indeterminato può richiedere il trasferimento; il personale a tempo determinato della graduatoria invece può essere rimosso dai perdenti e dalle perdenti posto a tempo indeterminato (1° e 2* gruppo della categoria "trasferimento d'ufficio").</p>   |
| 2.8 | <p><u>Obbligo della continuità: dissoluzione su richiesta</u></p> <p>I collaboratori e le collaboratrici possono richiedere all'Unità Inclusionione della relativa Direzione di istruzione e formazione, alla quale secondo la situazione spetta la decisione definitiva, di dissolvere il loro obbligo di continuità. La richiesta è da porre entro il 1° giugno per l'anno scolastico successivo, viene redatta liberamente indicando il motivo e il collaboratore o la collaboratrice indica inoltre se rilascia libero il posto in questione senza indugio e senza riserva o se vorrebbe ancora tenersi aperta la possibilità del diritto di recesso (vedi punto 2.11).</p> <p>I motivi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• perché dal momento della scelta del posto non si ha mai lavorato con il relativo bambino o alunno</li> <li>• le disposizioni della legge 104/1992</li> <li>• motivi gravi</li> </ul> <p>La richiesta di dissoluzione ha solamente effetto, se il posto non subisce alcuna variazione ai sensi dei criteri della continuità didattica.</p>  |
| 2.9 | <p><u>Obbligo della continuità: dissoluzione d'ufficio</u></p> <p>Le Unità Inclusionione delle Direzioni di istruzione e formazione dissolvono la continuità didattica d'ufficio, in cui questa dissoluzione sta sopra tutte le altre situazioni, in caso di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• incompatibilità nei rapporti interpersonali sul posto di lavoro, a causa della quale non è data la possibilità di un rapporto lavorativo positivo presso la scuola dell'infanzia o la scuola e con il bambino o alunno: l'incompatibilità viene comunicata dal competente dirigente della direzione delle scuole dell'infanzia o delle scuole entro il 1° giugno per l'anno scolastico successivo all'Unità Inclusionione della relativa Direzione di istruzione e formazione, alla quale spetta la decisione definitiva; per presa di conoscenza anche il collaboratore coinvolto o la collaboratrice coinvolta deve sottoscrivere la comunicazione di incompatibilità.</li> <li>• Prescrizione del medico della Medicina del lavoro su posto con rischio in seguito alla prevista visita medico-aziendale: la prescrizione viene comunicata al Servizio Personale scuole per l'infanzia e per l'integrazione della Ripartizione Personale, il quale informa il collaboratore coinvolto o la collaboratrice coinvolta e l'Area Unità della relativa Direzione di istruzione e formazione.</li> </ul> <p>Se il medico competente prevede una scadenza, la visita viene ripetuta, altrimenti la prescrizione ha validità illimitata; il collaboratore o la collaboratrice può richiedere comunque in qualsiasi momento una visita presso la Medicina del lavoro.</p>   |

|      |  |
|------|--|
| 2.10 | <p><u>Cambio posti</u></p> <p>Un cambio di posti in regola non è ammesso. La domanda per un cambio, con dettagliata motivazione viene fatta in caso dal competente dirigente della direzione delle scuole dell'infanzia o delle scuole all'Unità Inclusione della relativa Direzione di istruzione e formazione, alla quale spetta la decisione definitiva sul cambio e su un eventuale spostamento di continuità. La domanda di cambio deve essere sottoscritta da tutte le persone coinvolte (collaboratori o collaboratrici e dirigenti).</p>   |
| 2.11 | <p><u>Diritto di recesso</u></p> <p>I collaboratori e le collaboratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo determinato mediante la graduatoria, che possono decidere fra conferma del posto e scelta dei posti e decidono per la scelta dei posti, hanno inoltre, dopo essere stati previsti e state previste in base alla relativa graduatoria per la scelta dei posti e aver preso informazioni sulla loro posizione nella graduatoria e sui posti disponibili, un diritto di recesso. Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di trasferimento per il personale a tempo indeterminato (pubblicazione al più presto con il 20 luglio e al più tardi con il 1° agosto) in regola con il 1° agosto) possono ritirare esplicitamente con il modulo previsto la loro decisione di venire alla scelta dei posti e confermare il posto con definizione per il nuovo anno scolastico.</p> |